




**ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI  
ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016**

Data di emissione: 21/03/2022

**ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**


**SERVIZI E FORNITURE**

***REGOLAMENTO***

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

## SOMMARIO


- Art. 1 Istituzione di Elenchi di Operatori Economici di Servizi e Forniture**
- Art. 2 Durata degli Elenchi**
- Art. 3 Soggetti ammessi agli Elenchi**
- Art. 4 Domanda di Iscrizione**
- Art. 5 Requisiti e condizioni per l'Iscrizione**
- Art. 6 Documenti e titoli**
- Art. 7 Esito della domanda di Iscrizione**
- Art. 8 Effetti e validità**
- Art. 9 Segnalazione delle variazioni e Mantenimento dell'Iscrizione**
- Art. 10 Rinnovo dell'Iscrizione**
- Art. 11 Sospensione dagli Elenchi**
- Art. 12 Cancellazione**
- Art. 13 Selezione dei Soggetti da invitare alla gara**
- Art. 14 Pubblicità**
- Art. 15 Efficacia**
- Art. 16 Affidamento Appalti**
- Art. 17 Tutela della Privacy**
- Art. 18 Disposizioni finali**

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

## **Art. 1**

### **ISTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DI SERVIZI E FORNITURE**

- 1.1** Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 sono istituiti presso l'ENAV S.p.A. (di seguito ENAV) gli Elenchi di Operatori Economici di Servizi e Forniture (di seguito Elenchi).
- 1.2** Dei suddetti Elenchi può avvalersi anche la società controllata TECHNO SKY S.r.l., con sede in Roma, alla via del Casale Cavallari n. 200.
- 1.3** Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione degli Elenchi.
- 1.4** Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione e di disciplinare, altresì, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo degli Elenchi.
- 1.5** Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
- 1.6** I Soggetti sono iscritti negli Elenchi per categorie merceologiche, così come identificate nel Questionario di Elenchi disponibile sulla piattaforma dedicata.
- 1.7** Il presente documento e i relativi allegati, che ne formano parte essenziale e integrante, costituisce il Regolamento di Iscrizione cui riferirsi per l'inserimento dei Soggetti negli Elenchi di operatori economici di Servizi e Forniture della Società.

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

## **Art. 2**


### **DURATA DEGLI ELENCHI**

- 2.1** Gli operatori economici interessati potranno richiedere l'iscrizione agli Elenchi a titolo gratuito in qualsiasi momento e la durata dell'operatività è di 3 anni, salva la conferma annuale della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione, calcolati a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di operatività dei soggetti abilitati nell'Elenco Fornitori di ENAV (comunicato attraverso il Portale presso la Casella di posta elettronica certificata del richiedente indicata nella richiesta di iscrizione nell'Elenco medesimo).
- 2.2** L'esercizio della facoltà di rinnovo comporterà l'assenza di soluzione di continuità nell'operatività del fornitore e pertanto l'impossibilità di essere invitato alle procedure di affidamento.
- 2.3** ENAV si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte gli Elenchi.

## **Art. 3**

### **SOGGETTI AMMESSI AGLI ELENCHI**

- 3.1** Possono presentare domanda d'iscrizione agli Elenchi gli operatori economici indicati agli articoli 45 e 46 del D.lgs. 50/2016. Non è ammessa l'iscrizione agli Elenchi da parte di Operatori Economici riuniti (ex artt. 48 e 46 del D.lgs. 50/2016). Resta fermo, tuttavia, che per le procedure di gara, il fornitore iscritto negli Elenchi, invitato individualmente, avrà la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti (ex art. 48 del D.lgs. 50/2016).


	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

- 3.2** Quest'ultima facoltà è preclusa tra soggetti che siano invitati alla stessa procedura.
- 3.3** La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.
- 3.4** I soggetti iscritti agli Elenchi fornitori di ENAV S.p.A. sono suddivisi in categorie merceologiche (come da Allegato 1) per forniture e servizi.  
Per ciascuna categoria merceologica è possibile iscriversi per una determinata fascia di importo, indicate all'interno degli specifici questionari di categoria presenti sul Portale.  
Al fine del corretto inserimento all'interno delle fasce di importo, verrà preso in considerazione il fatturato specifico relativo agli ultimi 3 (tre) anni di esercizio, antecedenti la data della citata Richiesta di Iscrizione, ovvero nel minor periodo di attività dell'impresa, dichiarato dall'Operatore economico.
- 3.5** L'iscrizione dei Soggetti agli Elenchi, la sospensione e la cancellazione degli stessi sono disposte con provvedimento dell'Amministratore Delegato.

#### **Art. 4**

#### **DOMANDA DI ISCRIZIONE**

- 4.1** I Soggetti interessati all'Iscrizione agli Elenchi devono presentare apposita Domanda in via telematica, attraverso accesso sul Sito, seguendo le modalità ivi indicate. In particolare, l'Operatore Economico interessato dovrà fornire le proprie generalità, i dati e le informazioni personali e relative alla Ditta o all'Impresa, ivi inclusi quelli attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti.

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

Successivamente, l'operatore economico dovrà selezionare la\ e categoria\ e merceologica\ che di prestazione\ i di servizi e di forniture) per cui richiede l'iscrizione e compilare i form proposti dal portale.

**4.2** Una volta completata la Procedura on line d'iscrizione secondo le istruzioni fornite dal Portale, è generato il documento di Richiesta di Iscrizione, con tutte le informazioni ed i dati forniti, che dovrà essere sottoscritto con Firma Digitale dal richiedente ed inviato, tramite il Portale medesimo.


La richiesta deve essere compilata e sottoscritta, dai seguenti soggetti:

- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- b) da un legale rappresentante, ovvero da procuratore munito dei necessari poteri, se si tratta di società.

L'Operatore Economico interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni personali e dell'impresa forniti, nonché delle dichiarazioni ed attestazioni riportate nella Richiesta di iscrizione.

L'Operatore Economico prende atto che l'iscrizione viene effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**4.3** In fase di registrazione al portale, per poter iniziare la compilazione della propria domanda di iscrizione agli Elenchi, il Soggetto richiedente l'Iscrizione afferente alle categorie merceologiche di servizi e forniture (secondo lo schema allegato) in cui risulti iscritto, dovrà fornire espressa manifestazione di consenso alla comunicazione a terzi dei propri dati identificativi (a norma e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità a quanto previsto dal "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018). I dati saranno comunicati ai fini

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

dell'utilizzo degli Elenchi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016.

## Art. 5

### REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

**5.1** Ai fini dell'Iscrizione, i Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016.

In particolare, salva diversa previsione normativa, non saranno ammessi agli Elenchi i soggetti incorsi nei seguenti motivi di esclusione:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;



ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI  
ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016

Data di emissione: 21/03/2022

**b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

**b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

**c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

**d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;


**e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

**f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

**g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**2.** Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto




	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022


previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso sull'esistenza del Sistema di Operatori Economici Servizi e Forniture di ENAV, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.


5. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

**c-bis)** l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

**c-ter)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

**c-quater)** l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;


**d)** la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

**e)** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

**f)** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**f-bis)** l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

**f-ter)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022


dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (*norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.*), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso dell'esistenza del Sistema di Elenchi di Operatori Economici Servizi e Forniture di ENAV e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022


omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

**m)** l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:


a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

**10-bis.** Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

**12.** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**13.** Con linee guida l'ANAC può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).


*(Si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC).*

Nel caso in cui il Soggetto da qualificare sia una impresa individuale, i requisiti di cui al presente art. 5.1 devono riferirsi al titolare e al direttore tecnico.

Nel caso in cui il Soggetto da qualificare sia una società, i requisiti di cui al presente art.5.1 devono riferirsi:

- al direttore tecnico
- a tutti i soci nonché agli eventuali institori per le società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;



	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

- al Presidente e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società.


Se il richiedente l'iscrizione sia un consorzio ordinario o G.E.I.E., i requisiti di cui al presente art. 5.1 devono riferirsi al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.

Ai fini dell'iscrizione - esclusivamente in caso di Fornitore residente in un Paese rientrante nella cd. "black list" - dovrà fornirsi prova in merito alla sussistenza del possesso dell'autorizzazione di cui al D.M. 14.12.2010 edito nella G.U.R.I. n. 46 del 25 febbraio 2011.

## **5.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi**

Con riferimento alla capacità economica-finanziaria (requisiti speciali) per Forniture e Servizi necessaria all'Iscrizione, l'operatore economico dovrà indicare:

- il fatturato globale (valore della produzione iscritto in bilancio) negli ultimi 3 (tre) esercizi precedenti;
- il fatturato specifico, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data della citata Richiesta di Iscrizione, ovvero nel minor periodo di attività dell'impresa;
- le principali referenze contratte negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data della richiesta d'iscrizione, relative ad una fornitura o servizio analogo alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;
- il possesso della certificazione di conformità al Sistema di Gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 riferito alle attività merceologiche oggetto della richiesta di iscrizione, rilasciato da un Organismo di Certificazione Accreditato da un Ente aderente all'EAC (European

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

Accreditation of Certification) e /o all'IAF ( International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento ( MLA o MRA).

Nel caso di consorzio la suddetta documentazione deve essere presentata da ogni soggetto.

- ogni altra certificazione in proprio possesso.


In caso di candidature per più categorie merceologiche, le condizioni di cui sopra dovranno essere rispettate per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

- 5.2.1** La valutazione dei requisiti di cui all'art. 5.2 terrà conto sia dell'andamento lineare sia dell'eventuale esecuzione indiretta.


## Art. 6

### DOCUMENTI E TITOLI

- 6.1** I Soggetti che richiedono l'iscrizione devono presentare la domanda di cui al precedente art. 4, producendo la dichiarazioni di seguito descritte.
- 6.2** Le dichiarazioni richieste e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
- 6.3** Ogni dichiarazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.
- 6.4** Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente l'iscrizione.

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

- 6.5 Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà devono essere corredate, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
- 6.6 ENAV si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione prodotta, ENAV darà comunicazione in tal senso all'Osservatorio dei contratti pubblici, ferme le segnalazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- 6.7 Le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale si compongono delle seguenti autocertificazioni:
1. in caso di imprese individuali, società commerciali, società cooperative e consorzi:
    - a) autocertificazione d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
    - b) autodichiarazione resa (in conformità al modello A) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alle circostanze di cui al precedente art. 5.1;
    - c) autocertificazione comprovante la regolarità contributiva D.U.R.C.;
    - d) dichiarazione di eventuali procure generali conferite nel caso di imprese individuali (soltanto se la procura, con i poteri conferiti, non risulti ancora dal certificato della CCIAA o equivalente).
  2. In caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata nonché società consortili per azioni o a responsabilità limitata deve essere, inoltre, data comunicazione ex art. 1, comma 1, del D.P.C.M n.187/91 (in conformità al modello B):
    - a) della propria composizione societaria;
    - b) dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci;

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

- c) delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- d) dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

3. In caso di consorzi o G.E.I.E. deve, inoltre, essere presentata:

- a) copia atto costitutivo e statuto aggiornato;
- b) adeguata documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
- c) copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
- d) dichiarazione sostitutiva (in conformità al modello C) resa da ogni consorziato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale dichiara di non far parte di altri consorzi.


6.8 Tutte le certificazioni richieste o eventuali dichiarazioni sostitutive devono essere in corso di validità.

## Art. 7

### ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

7.1 ENAV dispone l'iscrizione dei Soggetti sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati nonché secondo l'ordine progressivo di presentazione delle domande compiutamente redatte.


7.2 All'uopo fa fede la data di arrivo tramite il portale.

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

- 7.3 Nel caso di segnalazione di una o più variazioni dei requisiti, intervenuta nel corso del procedimento d'iscrizione, fa fede la data di arrivo dell'ultima segnalazione.
- 7.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione compiutamente documentata ENAV comunica, per iscritto, l'esito del procedimento di iscrizione agli Elenchi.
- 7.5 Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.
- 7.6 In tal caso, il predetto termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni degli Elenchi vigenti a tale data.
- 7.7 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, farà considerare come mai presentata la domanda di iscrizione; la comunicazione avverrà tramite il portale di ENAV; si prevede comunque in casi eccezionali la valutazione da parte dell'ENAV di una eventuale proroga (non superiore ai 60 gg) da parte dell'Azienda che ne dovesse presentare richiesta, che dovrà comunque pervenire entro i termini stabiliti della scadenza stessa.
- 7.8 L'esito negativo dell'iscrizione viene comunicato al richiedente interessato, con indicazione dei motivi, tramite la Casella di Posta Elettronica Certificata del fornitore indicata nella richiesta d'iscrizione all'Elenco.

## Art. 8

### EFFETTI E VALIDITA'


	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

- 8.1 L'iscrizione rende idoneo il Soggetto a partecipare, previo invito del Committente, alle procedure di affidamento indette avvalendosi degli Elenchi.
- 8.2 L'iscrizione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della stessa, sempre che nel suddetto periodo seguitino ad essere soddisfatte le condizioni indicate all'art. 9.

### **Art. 9**

#### **SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

- 9.1 I Soggetti iscritti e quelli iscriventi danno comunicazione a ENAV di tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 5 rilevanti ai fini dell'iscrizione stessa.
- 9.2 Tale comunicazione deve essere eseguita presentando una nuova domanda tramite il portale nel termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni medesime.
- 9.3 L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni peggiorative, comporta la sospensione dall'iscrizione per i soggetti iscritti, e la sospensione del procedimento di iscrizione per quelli non ancora iscritti.
- 9.4 ENAV ha facoltà di richiedere documentazione ulteriore ai fini della valutazione dei requisiti sottesi all'Iscrizione.
- 9.5 L'omessa produzione delle dichiarazioni di cui sopra, ovvero dei documenti eventualmente richiesti, entro il termine prescritto, dà luogo alla sospensione dalla iscrizione nel caso di Soggetti già iscritti; nonché alla sospensione del procedimento di iscrizione nel caso di Soggetti non ancora iscritti.

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

**9.6** L' eventuale esito negativo del procedimento di mantenimento dell'iscrizione viene comunicato al Soggetto qualificato con indicazione dei motivi (Cfr. punto 7.8).

### **Art. 10**

#### **RINNOVO DELL'ISCRIZIONE**

**10.1** I Soggetti iscritti che abbiano interesse a rinnovare l'iscrizione agli Elenchi devono presentare domanda, corredata dall'intera documentazione aggiornata, nel semestre precedente la data di scadenza dell'iscrizione.

Le domande di rinnovo inoltrate successivamente al termine di scadenza saranno considerate nuove domande di iscrizione.

**10.2** A seconda che il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima o dopo la scadenza dell'iscrizione già posseduta, si avrà:


- nel primo caso, il prolungamento dell'iscrizione di due anni a partire dalla data di scadenza;
- nel secondo caso, il Soggetto interessato risulterà qualificato a partire dalla data di inizio del nuovo triennio di validità.

**10.3** ENAV comunica al Soggetto l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità indicate all'art. 7.

### **Art.11**

#### **SOSPENSIONE DAGLI ELENCHI**

**11.1** La Sospensione consiste nella temporanea esclusione dagli Elenchi;

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

**11.2** ENAV procede alla sospensione quando il Soggetto iscritto:

- 1) sia incorso in una delle ipotesi previste all'art. 5.1 lettere f); g); h); i);
- 2) abbia assunto una condotta tale da inficiare la normalità dei rapporti con ENAV (es. ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
- 3) non ottemperi all'obbligo di segnalazione ed invio dei documenti prescritto al precedente art. 9;
- 4) non abbia prodotto apposita domanda di rinnovo secondo quando prescritto all'art. 10.

**11.3** La sospensione viene comunicata per iscritto al Soggetto interessato corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata.


**11.4** Ai Soggetti iscritti sottoposti a un provvedimento di sospensione dalla iscrizione è preclusa la partecipazione alle procedure indette da ENAV rientranti nell'ambito di applicazione degli Elenchi.

**11.5** Il provvedimento di sospensione si protrae fino alla rimozione dei motivi che l'hanno prodotta, che sarà comunicato con le modalità di seguito precisate.

**11.6** Il Soggetto, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda corredata dalla comunicazione di sospensione, dai motivi ad essa sottesi e dalla dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione.

**11.7** L'accoglimento o meno della domanda di revoca viene comunicato da ENAV; la riammissione agli Elenchi decorre dalla data della comunicazione e dura sino alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti dei requisiti di cui all'art.10.



	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

## **Art. 12**


### **CANCELLAZIONE**

- 12.1** La Cancellazione è la definitiva esclusione del Soggetto iscritto agli Elenchi.
- 12.2** ENAV dispone la cancellazione nei casi in cui il Soggetto iscritto:
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.1, salvo quanto stabilito per la Sospensione;
  - abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione da parte di ENAV;
  - sia incorso nella seconda sospensione dall'iscrizione negli ultimi due anni.
- 12.3** ENAV provvederà, altresì, alla cancellazione dei Soggetti iscritti che ne facciano espressa richiesta.
- 12.4** ENAV comunica per iscritto al Soggetto interessato il suddetto provvedimento, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.
- 12.5** Il Soggetto cancellato dagli Elenchi può presentare una nuova domanda di iscrizione al venir meno delle cause determinanti, salvo il caso in cui la cancellazione consegua ad uno dei motivi di cui all'art 5,1 lett. a).

## **Art. 13**

### **SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA**

- 13.1** ENAV avvalendosi degli Elenchi invita, con le modalità previste dal D.lgs. 50/2016, solo i Soggetti iscritti senza preventiva pubblicazione del bando, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

- 13.2 Le condizioni e le prescrizioni cui i concorrenti devono attenersi ai fini dell'ammissione alla gara nonché i criteri di aggiudicazione, eventuali incompatibilità e la partecipazione di RTI saranno definite nelle lettere d'invito.
- 13.3 L'individuazione dei Soggetti da invitare alle singole procedure avverrà nel rispetto del principio di rotazione, garantendo la parità di trattamento tra tutte le Aziende iscritte agli Elenchi di Servizi e Forniture;
- 13.4 Il numero minimo dei Soggetti iscritti da invitare a presentare offerta non sarà di norma inferiore a cinque, ove esistenti.
- 13.5 Quello massimo è fissato in un numero non superiore a venti.
- 13.6 ENAV ridurrà il numero dei Soggetti da invitare a presentare offerta quando vi sia l'oggettiva necessità garantire l'equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti per la sua realizzazione.


#### **Art. 14**

#### **PUBBLICITA'**

- 14.1 L'avviso circa l'esistenza degli Elenchi, ai sensi degli artt.36 e 128 del D.lgs 50/2016, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet di ENAV S.p.A. nella sezione "Bandi di Gara".
- 14.3 Negli stessi termini e con le medesime modalità ENAV pubblica l'avviso relativo all'aggiornamento, alla modifica o alla revoca degli Elenchi.

#### **Art. 15**

#### **EFFICACIA**

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

- 15.1** ENAV si avvale degli Elenchi quando nella categoria interessata siano stati qualificati un numero minimo di cinque Soggetti.
- 15.2** Qualora i Soggetti richiedenti l'iscrizione siano inferiori a cinque ENAV, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi degli Elenchi salvo che alla data di emissione delle lettere di invito a presentare offerta non pervengano nuove domande corredate di tutta la documentazione necessaria.

#### **Art. 16**


#### **AFFIDAMENTO APPALTI**

- 16.1** ENAV si riserva di invitare i soggetti iscritti al presente Elenco, nel rispetto dei principi di rotazione di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 17**

#### **TUTELA DELLA PRIVACY**

- 17.1** ENAV, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", coordinato ed aggiornato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al GDPR "Regolamento generale sulla protezione dei dati" UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, rappresenta che:
- a. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per l'iscrizione agli effetti di successivi inviti a gara. Tali dati saranno conservati presso ENAV per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;

- b. alcuni dei dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei rimanenti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell'iscrizione all'Elenco.
- c. l'eventuale rifiuto di corrispondere i dati può comportare l'impossibilità di attendere agli accordi intrapresi, in *toto* o in parte.

**17.2** Titolare del trattamento dei dati è ENAV S.p.A, nella persona dell' Amministratore Delegato.

**17.3** Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell' Area Amministrativa.

**17.4** L'aggiornamento dei dati avverrà in relazione alle variazioni comunicate dai Soggetti ai sensi dell'art. 9.


**17.5** Tali dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

**17.6** In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi, per iscritto, al Titolare del trattamento dati.

## Art. 18


### DISPOSIZIONI FINALI

**18.1** L'iscrizione agli Elenchi non costituisce titolo ai fini degli affidamenti.

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

- 18.2** ENAV rivolgerà, senza vincolo alcuno, gli inviti per la presentazione di offerte ai Soggetti iscritti ma non necessariamente ed esclusivamente ad essi (fermo restando quanto previsto ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016).
- 18.3** ENAV si riserva di richiedere, in relazione alle specifiche procedure negoziali, ulteriori documenti, requisiti nonché condizioni di iscrizione.

\* \* \* \*

	<b>ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</b> <b>ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016</b>
	Data di emissione: 21/03/2022

## INDICE

<b>ISTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DI SERVIZI E FORNITURE .....</b>	<b>2</b>
<b>DURATA DEGLI ELENCHI .....</b>	<b>3</b>
<b>SOGGETTI AMMESSI AGLI ELENCHI .....</b>	<b>3</b>
<b>DOMANDA DI ISCRIZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>DOCUMENTI E TITOLI.....</b>	<b>17</b>
<b>ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE .....</b>	<b>19</b>
<b>EFFETTI E VALIDITA' .....</b>	<b>20</b>
<b>SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE .....</b>	<b>21</b>
<b>RINNOVO DELL'ISCRIZIONE .....</b>	<b>22</b>
<b>SOSPENSIONE DAGLI ELENCHI .....</b>	<b>22</b>
<b>CANCELLAZIONE .....</b>	<b>24</b>
<b>SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA.....</b>	<b>24</b>
<b>PUBBLICITA' .....</b>	<b>25</b>
<b>EFFICACIA.....</b>	<b>25</b>
<b>AFFIDAMENTO APPALTI.....</b>	<b>26</b>
<b>TUTELA DELLA PRIVACY .....</b>	<b>26</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>27</b>